

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 Febbraio 2021, in via telematica

tra


Iveco S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCFR

premesso che:

- l'Azienda ha comunicato la necessità di predisporre adeguati strumenti di tutela delle informazioni e dei dati c.d. non strutturati, elaborati nell'ambito dei propri enti di Progettazione e Sviluppo Prodotto, che sono contenuti in via prevalente nei modelli CAD, nei disegni (messe in tavola) e nei report di analisi e simulazione (d'ora in poi anche definiti "dati da proteggere");
- l'Azienda ha rimarcato che le informazioni, le conoscenze e il *know how* contenuti in tali dati costituiscono una risorsa fondamentale per lo sviluppo dei propri prodotti e dei relativi business e si rivela pertanto necessario proteggerli dai rischi di perdita accidentale, dispersione, diffusione impropria;
- l'Azienda ha comunicato la necessità di procedere, al fine di rispondere alle finalità sopra descritte ed in linea con le migliori pratiche adottate dalle aziende leader nei loro settori di riferimento, all'installazione di un sistema di protezione e prevenzione della perdita, dispersione e diffusione impropria dei dati (c.d. *data loss prevention*), individuato nel programma Digital Guardian Verdasys;
- il programma Digital Guardian Verdasys è già stato installato con esito positivo negli enti di Progettazione e Sviluppo Prodotto della CNH Industrial Italia SpA -stabilimenti di Modena e san Matteo-, della FPT Industrial SpA -stabilimenti di Foggia, Torino ed Enti centrali di Torino e San Mauro-, della Iveco SpA -stabilimenti di Brescia, Piacenza, Suzzara ed Enti centrali di Torino e San Mauro-, della Iveco Defence Vehicles SpA -stabilimento di Bolzano e di ASTRA -stabilimento di Piacenza-;
- l'art.4 della legge 20 maggio del 1970, n. 300, così come modificato dal decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 e dal decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 e che qui integralmente si richiama prevede, tra l'altro, che gli strumenti dai quali derivi anche la



possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati previo accordo collettivo stipulato, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

si è convenuto quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
- 2) il trattamento dei dati attraverso il sistema Digital Guardian di cui al presente Accordo è esclusivamente fondato su uno dei presupposti di liceità previsti dalla normativa applicabile in materia, in quanto tale sistema di *data loss prevention* verrà installato per esigenze di protezione del *know how* e della proprietà intellettuale dell'azienda;
- 3) il funzionamento del programma, che verrà installato "da remoto" sui p.c. aziendali dei lavoratori che hanno accesso ai file contenenti i dati da proteggere, è stato ampiamente illustrato per quanto riguarda le modalità con cui verranno apposte le etichette elettroniche su tali file, il contenuto delle regole di protezione ad essi applicati, la tracciatura delle azioni compiute sui dati da proteggere, l'elaborazione dei report periodici contenenti l'elenco delle azioni eventualmente compiute in violazione delle regole di protezione da parte dei singoli utenti ed è sintetizzato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo;
- 4) essendo il sistema rivolto ad effettuare esclusivamente un controllo delle azioni compiute dai lavoratori sui file contenenti dati per la cui protezione il sistema di *data loss prevention* è precostituito, l'attività di controllo rispetta il principio di proporzionalità;
- 5) le operazioni effettuate in violazione del sistema e dunque del Codice di Condotta e delle norme comportamentali inerenti la prestazione di lavoro, saranno registrate ed evidenziate in report periodici, elaborati dal sistema Digital Guardian, che saranno scaricati da parte dei referenti del Digital Guardian Team e trasmessi ai responsabili di business delle rispettive aree di competenza;
- 6) le Parti convengono che i dati contenuti nei report periodici potranno essere utilizzati anche in sede disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 statuto dei lavoratori, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015 ogni qualvolta siano registrate operazioni effettuate in violazione del sistema;
- 7) al fine di informare e formare tutti i lavoratori interessati verranno organizzate apposite sedute di training, propedeutiche all'installazione del Digital Guardian, nel corso delle quali i lavoratori riceveranno formazione specifica sul corretto utilizzo dei file contenenti




Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including names like Gianluigi and Roberto.

i dati da proteggere e verranno compiutamente informati dell'avvio del sistema di protezione;

- 8) i lavoratori interessati dall'installazione del sistema saranno nel sito di Modena n. 2 (impiegati), nel sito di Verona n. 3 (impiegati) e nel sito di Villanova n. 1 (impiegato);
- 9) l'adibizione di nuovi lavoratori a mansioni che comportino l'accesso ai file contenenti dati da proteggere e, conseguentemente l'installazione del sistema di *data loss prevention* di cui all'odierno accordo, comporterà l'adozione delle medesime procedure ivi previste;
- 10) le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si danno atto di aver adempiuto a quanto richiesto dall' art. 4, comma 1 della legge 300/70 e che il sistema di controllo Digital Guardian oggetto del presente Accordo, per come è stato illustrato e descritto, sia conforme alle esigenze di protezione del know how e della proprietà intellettuale dell'azienda, ai principi richiesti dalla normativa applicabile in materia e non determini un controllo illegittimo dell'attività dei lavoratori;
- 11) le OO.SS. si impegnano a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni relative alle misure tecniche del sistema Digital Guardian riportate nell'allegato 1 del presente Accordo;
- 12) a tutti i lavoratori interessati sarà data adeguata informativa dei contenuti del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Iveco S.p.A.



Per FIM-CISL



UILM-UIL



FISMIC



UGL Metalmeccanici

AQCFR

